

COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 5

in data: **28.05.2012**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE IMU

L'anno **duemiladodici** addì **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|----------|
| 1 - CAMPEGGI Giuseppe | Presente | 8 - MARCARINI Donatella | Presente |
| 2 - TRONCONI Daniela | Presente | 9 - BAINO Marco | Presente |
| 3 - SASSI Carlino | Presente | 10 - FUSAR IMPERATORE Alberto | Presente |
| 4 - VICARIO Giovanna | Presente | 11 - GAINO Maria Teresa | Presente |
| 5 - BIGGI Adelio | Presente | 12 - VENEGONI Luca | Presente |
| 6 - CERESA Roberto | Presente | 13 - GORINI Diego | Assente |
| 7 - MINGONI Luca | Presente | | |

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Campeggi Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale, per tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D. Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni;

Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito - la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti a catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, per i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella dominante ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110;

Vista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari ad € 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012-2013, di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di € 400,00;

Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D. Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o

diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria, al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011, nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

Visto altresì l'art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l'anno 2012 e successivi, un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro;

Ritenuto di determinare nella misura base del 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui all'art. 6 comma 3-bis del D. Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale), nella misura dell' 7,60 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili e nella misura del 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Dato atto che i Comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potranno modificare la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo ed approvare il relativo regolamento;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

VISTA la Circolare 18 maggio 2012 n. 3/DF del Ministero Economia e Finanze;

Visti gli artt. 149 e 172 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri dei Responsabili, espressi ai sensi di legge;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di determinare la misura delle aliquote IMU di questo Comune, per l'anno 2012, come segue:
 - **4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;**
 - **2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;**
 - **7,60 per mille per tutti gli altri immobili;**
- 2) Di determinare in € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di € 400,00;

- 3) Di dare atto che, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si potrà modificare la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo ed approvare il relativo regolamento;
- 4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 5 del 28.05.2012

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Rigoni Bruno Claudio**

Delibera di C.C. n. 5 del 28.05.2012

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Gazzotti

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 05.06.2012 al 20.06.2012 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __05.06.2012__

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (16.06.2012) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __16.06.2012 __

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 05.06.2012

**Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa**
